



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2026, N. 713

- 2 N.713/2026 - Approvazione dei criteri e delle procedure per la presentazione delle domande di indennizzo per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 nei territori della regione Emilia-Romagna - Articolo 1 ter del Decreto legge n. 63/2024 convertito dalla Legge n. 101/2024

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA CALAMITÀ E AIUTI NAZIONALI 27 MAGGIO 2026, N. 10433

- 40 N.10433/2026 - Proroga del termine per la presentazione delle domande di indennizzo previste dalla deliberazione di Giunta n. 713 del 11/05/2026

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2026, N. 713

Approvazione dei criteri e delle procedure per la presentazione delle domande di indennizzo per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 nei territori della regione Emilia-Romagna - Articolo 1 ter del Decreto legge n. 63/2024 convertito dalla Legge n. 101/2024

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ed, in particolare, gli articoli 3 e 37 concernenti le "Condizioni per l'esenzione", e l'articolo 37 riguardante gli "Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo";

- la Comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Richiamato altresì il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" ed in particolare:

- l'art. 12 "Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio" del D.L. n. 61/2023, secondo il quale:

- ai sensi del comma 1: *"Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati";*

- ai sensi del comma 2: *"Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.";*

- ai sensi del comma 4: *"Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.";*

- l'Allegato 1 che elenca i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

Richiamato, inoltre, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, riguardante "Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali", l'art. 1 ter che ha modificato l'art. 20 sexies del citato D.L. n. 61/2023 come segue:

- al comma 3 è stata aggiunta la lettera i-bis) relativamente agli *"interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'art. 12 comma 4"* (di seguito, denunce per danni causati da eventi franosi);

- al comma 3 è stata aggiunta la lettera i-ter) relativamente agli *"interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102"* (di seguito, denunce per danni causati dagli eventi alluvionali senza domanda unica PAC);

- è stato inserito il comma 3 quinquies ai sensi del quale:

- *"... il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";*

- *“Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies”;*

Visto il regime di aiuti, comunicato in esenzione, definito con decreto del MASAF n. 419026 dell'11 agosto 2023, in applicazione del Reg (UE) n. 2022/2472 e rubricato al n. SA.110072 dalla Commissione Europea, per il quale a seguito del trasferimento delle risorse alle regioni è stato successivamente attivato il catalogo SIAN-CAR n. 1011389 e la relativa misura attuativa n. 1503;

Visti altresì:

- il decreto del MASAF n. 439636 del 12 settembre 2024, con il quale:

- è stato approvato il riparto dei fabbisogni comunicati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulla disponibilità complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2024, ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 20-sexies del citato D.L. n. 61/2023;

- è stata disposta l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna dell'importo di euro 2.179.873,04;

- il decreto del MASAF n. 553471 del 21 ottobre 2024, con cui sono state impegnate e contestualmente liquidate, a favore delle regioni interessate, le somme assegnate con il decreto di riparto n. 439636/2024;

Atteso che, a seguito del trasferimento delle risorse, è stata attribuita alle regioni interessate anche la competenza in ordine all'utilizzo dei fondi e alla gestione dei procedimenti di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e successive modificazioni, per far fronte ai danni alle produzioni agricole derivanti dagli eventi alluvionali non risultati risarcibili mediante il Fondo mutualistico nazionale denominato “AgriCat” (di seguito “Fondo”) istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e gestito da AGRI-CAT S.r.l.;

Dato atto che AGRI-CAT S.r.l. ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna tutte le denunce di danno ricevute e la relativa documentazione presentate al Fondo, specificando altresì le denunce per danni causati dagli eventi alluvionali senza domanda unica PAC, registrate al protocollo con i numeri 19/08/2024.0877035.E, 20/08/2024.0881144.E e 04/06/2025.0554753.E;

Vista la circolare Agea protocollo n. 54482 del 07/07/2025 “Istruzioni Operative n. 74.2025 - Istruzioni relative alle modalità per il pagamento del saldo a fronte di elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat relativamente agli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 100/2023 - Denunce di sinistro presentate ad AgriCat entro il 15/09/2023 ai sensi della circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023” ed, in particolare, il capoverso 2.2 “Taglio lineare” del paragrafo n. 2 “Controlli previsti sugli elenchi di liquidazione degli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 100/2023” ai sensi della quale alle denunce ricevute sono stati corrisposti indennizzi pari al 60,84% dell'importo ammesso;

Atteso che il riconoscimento massimo del 60,84% dell'importo ammesso, dovrà essere applicato anche alle domande di indennizzo trasferite alla Regione Emilia-Romagna relative alle denunce per danni causati dagli eventi alluvionali senza domanda unica PAC, in considerazione del fatto che le stesse riguardano i medesimi eventi alluvionali per i quali sono stati erogati da AGEA gli indennizzi relativi alle denunce presentate a valere sul Fondo;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione dei criteri e delle procedure di presentazione delle domande di indennizzo relative ai danni alle produzioni agricole vegetali causati sia dagli eventi franosi sia dagli eventi alluvionali, per le sole domande di denuncia presentate a valere sul Fondo senza domanda unica PAC, del maggio 2023, nella formulazione di cui agli Allegati 1 e 2 del presente atto;

Ritenuto, inoltre, nel caso in cui lo stanziamento attuale di euro 2.179.873,04 non risulti sufficiente a coprire il 100% degli importi indennizzabili, di disporre che si proceda in base alle risorse disponibili al riconoscimento proporzionale dei danni riconosciuti in esito all'istruttoria delle domande di indennizzo presentate alla Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, infine, di stabilire che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere assegnate alla Regione Emilia-Romagna per le medesime finalità potranno essere destinate al riconoscimento degli eventuali importi residui, nel rispetto del limite massimo del 100% del contributo ammesso e comunque nei limiti delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”, come aggiornata dalla deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: Primo Aggiornamento”;

Viste altresì:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia - Romagna" e s.m.i. ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2224 del 22 dicembre 2025 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase" con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell'Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;

- n. 100 del 30 gennaio 2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase", (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell'Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

- n. 278 del 27 febbraio 2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all' Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare nelle formulazioni di cui agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande di indennizzo relative ai danni alle produzioni agricole vegetali causati nei territori della Regione Emilia-Romagna nel maggio 2023 sia dagli eventi franosi sia dagli eventi alluvionali, per le sole domande di denuncia presentate a valere sul Fondo Agricat senza domanda unica PAC, che non sono risultati risarcibili dal Fondo stesso;

2. di disporre, nel caso in cui lo stanziamento attuale di euro 2.179.873,04 non risulti sufficiente a coprire il 100% degli importi indennizzabili, che si provveda al riconoscimento proporzionale dei danni riconosciuti in esito all'istruttoria delle domande di indennizzo presentate alla Regione Emilia-Romagna;

3. di stabilire che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere assegnate alla Regione Emilia-Romagna per le medesime finalità potranno essere destinate al riconoscimento degli eventuali importi residui di cui al punto 2, nel rispetto del limite massimo del 100% del contributo ammesso e comunque nei limiti delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili;

4. di prevedere che alle domande di indennizzo trasferite alla Regione Emilia-Romagna relative alle denunce per danni causati dagli eventi alluvionali senza domanda unica PAC, sia riconosciuto l'importo massimo del 60,84% dell'importo ammesso;

5. di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nei criteri e procedure per la presentazione delle domande di indennizzo di cui agli Allegati 1 e 2, oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali modifiche ai termini fissati per la presentazione delle domande e per le fasi procedurali, possano essere disposte con determinazione del Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali;

6. di disporre inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

7. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1 “Criteri e procedure per la presentazione delle domande di indennizzo alle imprese che hanno denunciato, sulla piattaforma AgriCat, danni per gli eventi alluvionali del maggio 2023 e che sono state interessate da eventi franosi (articolo 1-ter del decreto-legge n. 63/2024 convertito con legge n. 101/2024)”.

- 1. Premessa**
 - 2. Obiettivi dell'intervento**
 - 3. Riferimenti normativi**
 - 4. Documentazione trasmessa da AgriCat S.r.l.**
 - 5. Beneficiari**
 - 6. Requisiti dei beneficiari**
 - 7. Esclusioni dall'indennizzo**
 - 8. Modalità di calcolo del danno da frana (DF)**
 - 9. Modalità di calcolo della sovracompensazione per l'individuazione del danno indennizzabile**
 - 10. Presentazione domande**
 - 11. Subentri**
 - 12. Istruttoria delle domande di indennizzo**
 - 13. Revoche e sanzioni**
 - 14. Responsabile del procedimento**
- Allegato A – AgriCat valore indice (Prot. del 20/08/2024 n.0881144_E)**

1. Premessa

Il decreto-legge n. 61 del 2023, convertito con modificazioni con Legge n. 100/2023, all'articolo 12, ha individuato nel Fondo AgriCat lo strumento per indennizzare le imprese agricole che hanno subito perdite produttive. Tuttavia, il regolamento del Fondo non consente l'indennizzo delle perdite produttive dovute a eventi franosi, che hanno interessato in modo significativo l'intera fascia collinare e montana del territorio regionale a causa dell'alluvione del maggio 2023.

2. Obiettivi dell'intervento

L'intervento è finalizzato a riconoscere l'indennizzo compensativo per la perdita di reddito delle produzioni vegetali alle imprese che hanno presentato la denuncia ad AgriCat s.r.l. e che rientrano nell'articolo 1-ter del Decreto-legge n. 63/2024, convertito con Legge n. 101/2024, ma che avendo ad oggetto danni per eventi franosi non sono risultate risarcibili a valere sul Fondo Agricat.

3. Riferimenti normativi

- Articolo 1-ter del Decreto-legge n. 63/2024, convertito con legge 101/2024, che prevede che *"il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione"* e che *"con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies"*;
- Decreto MASAF n. 553471 del 21/10/2024 di impegno e contestuale liquidazione a favore delle regioni interessate dalle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni alle produzioni agricole causati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Riparto 12 settembre 2024 n. 439636;
- Decreto MASAF n. 236537 del 5/05/2023 di individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione;
- Decreto MASAF n. 684803 del 18/12/2025 di individuazione degli Standard Value del prodotto "Olivello spinoso" per le campagne 2021, 2022 e 2023 e dei Valori indice per

la campagna 2024 da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola;

- Decreto MASAF n. 15071 del 12/01/2024 di individuazione di un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;
- Decreto MASAF n. 383186 del 20/07/2023 di individuazione di un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;
- Decreto MASAF n. 248441 del 12/05/2023 di individuazione degli Standard Value per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023.

4. Documentazione trasmessa da AgriCat S.r.l.

AgriCat S.r.l., che gestisce il Fondo Agricat, ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione relativa alle denunce di danno presentate:

- 1) Allegato N° 1 - EMR_20240812.zip (protocollo PG 19/08/2024.0877035.E) contenente gli *shape file* delle denunce presentate;
- 2) Comunicazione del 19.08.2024 di trasmissione dei dati alfanumerici di seguito riportati (protocollo PG 20/08/2024.0881144.E):
 - a) Allegato N° 1 - Agricat_indicatori_101_2023_v03_EmilRomagna.xlsx
 - b) Allegato N° 2 - Agricat_lista_denunce_valide_EMILIAROMAGNA_101_2023_anom_denuncia_v01.xlsx
 - c) Allegato N° 3 - Agricat_Valore_indice_v01.xlsx
- 3) Comunicazione dei dati relativi alle denunce di imprenditori agricoli senza Domanda Unica (protocollo PG 04/06/2025.0554753.E).

5. Beneficiari

Possono beneficiare degli indennizzi di cui al presente avviso le imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative, che hanno presentato la "denuncia di danno" ad AgriCat S.r.l. per gli eventi alluvionali del 2023.

6. Requisiti dei beneficiari

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, da mantenere fino all'erogazione dell'indennizzo:

- a) aver presentato la "denuncia di danno" ad AgriCat S.r.l. per gli eventi alluvionali del 2023;
- b) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c. all'atto degli eventi alluvionali del maggio 2023 e mantenere in essere l'attività;
- c) risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole nel maggio 2023 e alla data di presentazione della domanda di indennizzo sul SIAG;
- d) risultare iscritti e attivi nel registro delle imprese (CCIAA), nel maggio del 2023 e alla data di presentazione della domanda di indennizzo sul SIAG.

L'iscrizione all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute. Inoltre, ai sensi del sopra citato decreto, al momento della presentazione della domanda di indennizzo il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all'OPR "Emilia-Romagna", sarà necessario verificare sull'Anagrafe regionale delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo.

7. Esclusioni dall'indennizzo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono esclusi dalla possibilità di accesso agli indennizzi:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

8. Modalità di calcolo del danno da frana (DF)

La determinazione del danno avviene secondo le modalità di seguito riportate.

Per la delimitazione delle superfici e l'individuazione delle colture, l'Area Sistemi Informativi per l'agricoltura ha utilizzato i dati forniti da AgriCat S.r.l., estrapolati dai livelli cartografici degli applicativi e riferiti alle parcelle presenti nella denuncia presentata ad AgriCat S.r.l.

Tali dati sono stati elaborati ed intersecati con il livello cartografico *"Inventario dei fenomeni franosi verificatisi nel maggio 2023 (aggiornamento luglio 2024)"* e la sovrapposizione ha consentito di individuare graficamente ed analiticamente:

- le parcelle interessate dagli eventi franosi e la loro superficie;
- le colture presenti sulle parcelle e sulle superfici franate.

Per definire il valore economico delle singole colture, sono stati utilizzati i valori trasmessi da AgriCat S.r.l. riportati nell'Allegato A (Agricat_Valore_indice_v01.xlsx – Prot. 20/08/2024.0881144.E).

Per ciascuna parcella l'apposito algoritmo individua la superficie da considerare ai fini della determinazione del danno da indennizzare, applicando i seguenti criteri:

1. se l'incidenza della superficie franata in rapporto alla superficie della parcella risulta maggiore o uguale al 10%, il danno si considera esteso all'intera superficie della parcella; in tal caso si considera che l'evento franoso abbia inciso in maniera significativa e rilevante sulla produzione agricola dell'intera parcella interessata dall'evento;
2. se l'incidenza della superficie franata in rapporto alla superficie della parcella risulta invece inferiore al 10%, ai fini della determinazione del danno, si utilizza come riferimento la sola area interessata dall'evento franoso.

Ai fini della determinazione del danno da frana subito dall'impresa vengono sommati tutti i valori economici determinati per ciascuna parcella relativi allo stesso Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA).

9. Modalità di calcolo della sovracompensazione per l'individuazione del danno indennizzabile

I danni come determinati al paragrafo 8 saranno oggetto di verifiche istruttorie finalizzate ad accertare l'assenza di sovracompensazioni.

Tali verifiche saranno effettuate tenendo in considerazione gli eventuali indennizzi concessi, nello stesso anno, per i medesimi eventi catastrofali in relazione ad altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Ai fini della verifica della sovracompensazione saranno acquisiti i seguenti dati:

- **VP:** il Valore della produzione (VP) calcolato come prodotto tra la superficie ammissibile all'indennizzo ed il valore dello Standard Value (SV) ai sensi dei Decreti MASAF richiamati in premessa;

- **RA:** l'importo della Riserva Agricola (RA), ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/1465 e del DM 25 ottobre 2023 n. 594120, determinato applicando ad ogni codice assicurativo la classificazione seminativi, colture permanenti e prati permanenti, con l'attribuzione dei corrispondenti importi unitari. Gli importi saranno acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
- **FMN:** l'importo riconosciuto dal Soggetto Gestore del Fondo AgriCat a titolo di indennizzo del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat (FMN);
- **SGR:** l'importo dell'indennizzo derivante da polizze assicurative o dalla adesione a un Fondo di Mutualità Locale, autorizzati nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR), in applicazione delle disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023.

Per individuare il danno indennizzabile, si applica il seguente metodo di calcolo:

- se il danno da frana (DF) determinato ai sensi del paragrafo 8, risulta inferiore o uguale a: $VP - RA - FMN - SGR$, il danno indennizzabile corrisponderà al danno da frana;
- se il danno da frana (DF) determinato ai sensi del paragrafo 8, risulta superiore a: $VP - RA - FMN - SGR$, il danno indennizzabile corrisponderà al risultato della formula: $VP - RA - FMN - SGR$.

Esempio:

Caso A: il danno da frana è pari a 80 euro e il risultato della formula ($VP - RA - FMN - SGR$) è pari a 100 euro, il danno indennizzabile corrisponde a 80 euro.

Caso B: il danno da frana è pari a 150 euro e il risultato della formula ($VP - RA - FMN - SGR$) è pari a 100 euro, il danno indennizzabile corrisponde a 100 euro.

Caso C: il danno da frana è pari a 150 euro e il risultato della formula ($VP - RA - FMN - SGR$) è pari 0, il danno indennizzabile è 0.

Le verifiche istruttorie relative alla sovracompenrazione saranno svolte preliminarmente alla concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo.

10. Presentazione domande

La domanda di indennizzo dovrà essere presentata a decorrere dalla data di apertura, che verrà comunicata sul sito regionale (portale Agricoltura al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi>), a mezzo dello specifico modulo sul Sistema Informativo AGREA (SIAG) raggiungibile tramite il seguente link <https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action>.

Il termine perentorio per la presentazione della domanda di indennizzo è il **29 maggio 2026 entro le ore 23.59**.

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione della domanda di indennizzo farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione.

Le domande presentate al di fuori del suddetto termine temporale e/o con modalità diverse da quelle indicate sono dichiarate irricevibili. In tali ipotesi, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente la non ricevibilità della domanda.

La domanda, inoltre, per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Le modalità di sottoscrizione ammesse sono le seguenti:

- firma digitale;
- sottoscrizione olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Nella piattaforma SIAG il richiedente troverà il modulo di domanda di indennizzo, con i seguenti campi già precompilati e non modificabili:

- anagrafica dell'impresa che contiene i dati del richiedente;
- numero della denuncia AgriCat s.r.l. presentata dal richiedente;
- importo del danno da frana determinato secondo le modalità indicate al paragrafo 8; su tale importo saranno effettuate le verifiche istruttorie relative alla sovracompenrazione, finalizzate alla quantificazione del danno effettivamente indennizzabile.

Il beneficiario dovrà inserire nell'apposita sezione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole le necessarie dichiarazioni per la verifica del requisito previsto dal D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), aggiornate alla data di presentazione della domanda e sottoscritte in data non antecedente a 30 giorni da tale data. La tipologia di dichiarazione presentata deve essere corrispondente al valore economico in euro del danno da frana, riportato nella domanda di indennizzo.

11. Subentri

Possono presentare domanda anche soggetti subentrati all'imprenditore che ha presentato domanda AgriCat, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. l'impresa cessata, alla data di sottoscrizione della "domanda AgriCat", doveva risultare:
 - a) iscritta, con fascicolo validato, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole;
 - b) iscritta ed attiva nel registro delle imprese (CCIA);
2. l'impresa subentrante, alla data di sottoscrizione della domanda di indennizzo su SIAG, deve risultare:
 - a) iscritta, con fascicolo validato, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole;
 - b) iscritta ed attiva nel registro delle imprese (CCIA).

Tutti gli adempimenti relativi al subentro, ivi compresi quelli connessi a vicende successorie *post mortem*, devono essere perfezionati entro la data presentazione della domanda di indennizzo.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione atta a dimostrare di aver preso in carico la totalità dei debiti e dei crediti aziendali dell'impresa cessata.

In particolare, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, con la quale dichiara:

- a) in quale forma subentra al cessante o se il subentro è dovuto a "*mortis causa*";
- b) di subentrare sulle parcelle oggetto di denuncia ad Agricat da parte del cessante;
- c) di aver preso in carico la totalità dei debiti e dei crediti aziendali dell'impresa cessata.

In caso di subentro "*mortis causa*" dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione:

- d) atto di successione;
- e) attestazione di avvenuta presentazione dell'invio telematico della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate;
- f) atto pubblico di accettazione espressa di eredità.

12. Istruttoria delle domande di indennizzo.

La competenza all'istruttoria delle domande di indennizzo presentate spetta all'Area Calamità e Aiuti Nazionali del Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari.

Il Responsabile dell'Area individuerà con propria nota i collaboratori preposti alle attività istruttorie che verranno riassunte in appositi verbali e potrà avvalersi, ove necessario, di collaboratori dei Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per le domande rientranti negli ambiti di rispettiva competenza.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse.

L'Area Calamità e Aiuti Nazionali effettua l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di indennizzo presentate.

Verifica di ricevibilità: la domanda per essere considerata ricevibile dovrà risultare sottoscritta dal legale rappresentante e protocollata a SIAG entro i termini stabiliti al paragrafo 10.

Verifica di ammissibilità: per le domande risultate ricevibili, l'Area Calamità e Aiuti Nazionali procede con le seguenti verifiche:

- a. possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6;
- b. assenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 7;

c. in caso di subentro, il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al paragrafo 11.

In caso di subentro, oltre alle verifiche di cui al paragrafo 11, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria; il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. In assenza di riscontro gli uffici completeranno l'istruttoria in base alla documentazione in loro possesso.

In caso di esito positivo delle verifiche si procede con il controllo della sovracompensazione, ai sensi del paragrafo 9, funzionale alla determinazione del danno effettivamente indennizzabile.

L'istruttoria dovrà concludersi nel termine di 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, salve le sospensioni previste dalla legge.

Il Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali, con propria determinazione dirigenziale, definisce le domande ammissibili e quantifica il relativo contributo concedibile, disponendo la concessione con contestuale liquidazione del contributo spettante.

Nel medesimo provvedimento sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, individuate con il numero di protocollo, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il provvedimento è pubblicato sul sito regionale (portale Agricoltura al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi>) della Regione Emilia-Romagna, oltre che sul sito "Amministrazione trasparente" al link <https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it>.

Ai fini dell'adozione dell'atto di concessione con contestuale liquidazione, gli uffici provvedono, laddove necessario, all'espletamento delle verifiche antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011. Nel caso in cui le dichiarazioni presenti in Anagrafe non risultino aggiornate, gli uffici richiederanno ai beneficiari di procedere all'aggiornamento della documentazione entro il termine di 20 giorni di calendario, decorsi i quali decade la domanda di indennizzo.

L'atto di concessione con contestuale liquidazione è trasmesso ad AGREA che procede all'erogazione dell'indennizzo previa verifica della posizione di regolarità contributiva del beneficiario.

Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, *"... in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ... con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione."*

13. Revoche e sanzioni

Gli indennizzi concessi sono revocati qualora il beneficiario fornisca documentazione e indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa. In tale ipotesi verrà disposta l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell'atto di revoca, in applicazione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1 bis del D.P.R. n. 445/2000.

14. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali del Settore competitività delle imprese agricole e agroalimentari, Dott. Avv. Vittorio Elio Manduca.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento:
Vittorio.Manduca@Regione.Emilia-Romagna.it

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Allegato A – AgriCat valore indice (Prot. del 20/08/2024 n.0881144_E)

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
COCOMERO MINI	M09	100 KG/HA	8878	€/ha	8878	€/ha
COLZA	C32	100 KG/HA	405	€/ha	405	€/ha
COLZA DA SEME IBRIDO	M46	100 KG/HA	405	€/ha	405	€/ha
CORIANDOLO	C85	100 KG/HA	988	€/ha	988	€/ha
CRESCIONE	L34	100 KG/HA	1865	€/ha	1865	€/ha
CRISANTEMO DA SEME	L07	100 KG/HA	1435	€/ha	1435	€/ha
ERBA MEDICA	D15	100 KG/HA	707	€/ha	707	€/ha
AVENA DA BIOMASSA	L17	100 KG/HA	427	€/ha	427	€/ha
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	100 KG/HA	1606	€/ha	1606	€/ha
COLZA DA BIOMASSA	L33	100 KG/HA	405	€/ha	405	€/ha
ERBAI DA BIOMASSA	L37	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha
GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	100 KG/HA	875	€/ha	875	€/ha
GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	M04	100 KG/HA	875	€/ha	875	€/ha
MAIS DA BIOMASSA	L58	100 KG/HA	1457	€/ha	1457	€/ha
ORZO DA BIOMASSA	L69	100 KG/HA	756	€/ha	756	€/ha
SEGALE DA BIOMASSA	L79	100 KG/HA	447	€/ha	447	€/ha
SOIA DA BIOMASSA	L80	100 KG/HA	1220	€/ha	1220	€/ha
SORGO DA BIOMASSA	L82	100 KG/HA	752	€/ha	752	€/ha
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	100 KG/HA	767	€/ha	767	€/ha
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
ERBAI MISTI	C89	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	100 KG/HA	1241	€/ha	1241	€/ha
FAGIOLI FRESCI	C45	100 KG/HA	1241	€/ha	1241	€/ha
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	100 KG/HA	1241	€/ha	1241	€/ha
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	100 KG/HA	1241	€/ha	1241	€/ha
FAGIOLINI	C47	100 KG/HA	1801	€/ha	1801	€/ha
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	100 KG/HA	1801	€/ha	1801	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
FARRO	D16	100 KG/HA	481	€/ha	481	€/ha
FAVA FRESCA	D17	100 KG/HA	1306	€/ha	1306	€/ha
FAVA SECCA	L45	100 KG/HA	1306	€/ha	1306	€/ha
FAVINO	D18	100 KG/HA	422	€/ha	422	€/ha
FICHI	C44	100 KG/HA	12536	€/ha	12536	€/ha
FICO D'INDIA	C42	100 KG/HA	6366	€/ha	6366	€/ha
FINOCCHIO	D19	100 KG/HA	3241	€/ha	3241	€/ha
FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	M47	100 KG/HA	3241	€/ha	3241	€/ha
ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	M63	UNITÀ/MQ	27	€/ha	270000	€/ha
ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	M62	UNITÀ/MQ	27	€/ha	270000	€/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	270000	€/ha
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	100 KG/HA	427	€/ha	427	€/ha
FACELIA DA SEME	H97	100 KG/HA	427	€/ha	427	€/ha
FESTUCA DA SEME	H95	100 KG/HA	427	€/ha	427	€/ha
ERBA MEDICA DA SEME	C68	100 KG/HA	707	€/ha	707	€/ha
FAVINO DA SEME	L46	100 KG/HA	422	€/ha	422	€/ha
LOIETTO DA SEME	C92	100 KG/HA	428	€/ha	428	€/ha
LUPINELLA DA SEME	L56	100 KG/HA	418	€/ha	418	€/ha
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	100 KG/HA	3717	€/ha	3717	€/ha
MENTA SEMI	L65	100 KG/HA	427	€/ha	427	€/ha
VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	M13	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	M86	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
ORZO DA SEME IBRIDO	M52	100 KG/HA	756	€/ha	756	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	MQ	72	€/mq	720000	€/ha
PASCOLO	L98	MQ	159	€/ha	159	€/ha
PATATE COMUNI	C35	100 KG/HA	3175	€/ha	3175	€/ha
PATATE DI PRIMIZIA	M60	100 KG/HA	3175	€/ha	3175	€/ha
PEPERONCINO	H24	100 KG/HA	9116	€/ha	9116	€/ha
PEPERONI	C22	100 KG/HA	37807	€/ha	37807	€/ha
PERE	C07	100 KG/HA	11210	€/ha	11210	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
PERE MEDIO TARDIVE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M88	100 KG/HA	11210	€/ha	11210	€/ha
PERE PRECOCI	C08	100 KG/HA	11210	€/ha	11210	€/ha
PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M87	100 KG/HA	11210	€/ha	11210	€/ha
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	100 KG/HA	11210	€/ha	11210	€/ha
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	100 KG/HA	11210	€/ha	11210	€/ha
PESCHE	C09	100 KG/HA	9120	€/ha	9120	€/ha
PESCHE DA INDUSTRIA	M24	100 KG/HA	9120	€/ha	9120	€/ha
PESCHE PRECOCI	C10	100 KG/HA	9120	€/ha	9120	€/ha
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	100 KG/HA	9120	€/ha	9120	€/ha
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	100 KG/HA	9120	€/ha	9120	€/ha
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	C11	UNITA'/HA	14242	€/ha	14242	€/ha
ARNICA	L16	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
SULLA DA SEME	H89	100 KG/HA	455	€/ha	455	€/ha
TRIFOGLIO DA SEME	D44	100 KG/HA	354	€/ha	354	€/ha
VECCIA DA SEME	L89	100 KG/HA	509	€/ha	509	€/ha
FRAGOLE	C38	100 KG/HA	36872	€/ha	36872	€/ha
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	100 KG/HA	36872	€/ha	36872	€/ha
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	100 KG/HA	36872	€/ha	36872	€/ha
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	100 KG/HA	36872	€/ha	36872	€/ha
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	M10	100 KG/HA	27	€/ha	15667	€/ha
FRUMENTO DURO	H10	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha
FRUMENTO TENERO	H11	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha
FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha
TRITORDEUM	L87	100 KG/HA	1453	€/ha	1453	€/ha
FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	100 KG/MQ	12921	€/ha	12921	€/ha
GELSO	D56	100 KG/HA	10498	€/ha	10498	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
GIRASOLE	C48	100 KG/HA	875	€/ha	875	€/ha
GOJI	D95	100 KG/HA	12519	€/ha	12519	€/ha
GRANO SARACENO	H14	100 KG/HA	1258	€/ha	1258	€/ha
IPERICO	M05	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
KUMQUAT	D35	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	5230	€/ha
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	100 KG/HA	28280	€/ha	28280	€/ha
LAMPONE	C52	100 KG/HA	28280	€/ha	28280	€/ha
LATTUGHE\INDIVIE	D21	100 KG/HA	2846	€/ha	2846	€/ha
LENTICCHIE	D22	100 KG/HA	556	€/ha	556	€/ha
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	100 KG/HA	8084	€/ha	8084	€/ha
LIMONI PRECOCI	H04	100 KG/HA	8084	€/ha	8084	€/ha
LINO	C91	100 KG/HA	890	€/ha	890	€/ha
LOIETTO	H18	100 KG/HA	428	€/ha	428	€/ha
LUPINELLA	H45	100 KG/HA	418	€/ha	418	€/ha
LUPINI	H17	100 KG/HA	1522	€/ha	1522	€/ha
LUPPOLO	H77	100 KG/HA	26627	€/ha	26627	€/ha
MAIS DA GRANELLA GENERICO	C03	100 KG/HA	1457	€/ha	1457	€/ha
MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	M32	100 KG/HA	1457	€/ha	1457	€/ha
MAIS DA INSILAGGIO	D23	100 KG/HA	1457	€/ha	1457	€/ha
MAIS DOLCE	D24	100 KG/HA	1457	€/ha	1457	€/ha
PASTONE DI MAIS	L09	100 KG/HA	1457	€/ha	1457	€/ha
MANDARANCE	C25	100 KG/HA	5988	€/ha	5988	€/ha
MANDARANCE PRECOCI	H05	100 KG/HA	5988	€/ha	5988	€/ha
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	100 KG/HA	5230	€/ha	5230	€/ha
MANDARINI PRECOCI	H07	100 KG/HA	5230	€/ha	5230	€/ha
MANDORLE	C61	100 KG/HA	2981	€/ha	2981	€/ha
MANGO	L02	100 KG/HA	39886	€/ha	39886	€/ha
MELANZANE	C58	100 KG/HA	11114	€/ha	11114	€/ha
MELE	C04	100 KG/HA	14803	€/ha	14803	€/ha
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	100 KG/HA	14803	€/ha	14803	€/ha
MELE CLUB	M17	100 KG/HA	14803	€/ha	14803	€/ha
MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M80	100 KG/HA	14803	€/ha	14803	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M64	100 KG/HA	14803	€/ha	14803	€/ha
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M65	100 KG/HA	14803	€/ha	14803	€/ha
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	100 KG/HA	14803	€/ha	14803	€/ha
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	100 KG/HA	14803	€/ha	14803	€/ha
MELONI	C34	100 KG/HA	11958	€/ha	11958	€/ha
MIGLIO	C93	100 KG/HA	692	€/ha	692	€/ha
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	100 KG/HA	19425	€/ha	19425	€/ha
MIRTILLO	C51	100 KG/HA	19425	€/ha	19425	€/ha
MIRTO	D37	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	633	€/ha
MORE	C66	100 KG/HA	22706	€/ha	22706	€/ha
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	100 KG/HA	9076	€/ha	9076	€/ha
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	100 KG/HA	11143	€/ha	11143	€/ha
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	100 KG/HA	11143	€/ha	11143	€/ha
NETTARINE	C05	100 KG/HA	11143	€/ha	11143	€/ha
NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	100 KG/HA	11143	€/ha	11143	€/ha
NETTARINE PRECOCI	C06	100 KG/HA	11143	€/ha	11143	€/ha
NOCCIOLE	C59	100 KG/HA	3430	€/ha	3430	€/ha
NOCI	D38	100 KG/HA	5134	€/ha	5134	€/ha
OLIVE OLIO	C41	100 KG/HA	1496	€/ha	1496	€/ha
OLIVE TAVOLA	C40	100 KG/HA	3101	€/ha	3101	€/ha
OLIVELLO SPINOSO	L96	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
ORZO	C29	100 KG/HA	756	€/ha	756	€/ha
BARDANA RADICE	M12	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
CAMELINA SATIVA	M83	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
CAMOMILLA	L24	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
CARTAMO	L26	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
ECHINACEA RADICI	H98	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
ELICRISO	L35	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
MALVA	L60	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
MELISSA	L62	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
ORTICA	L68	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
TARASSACO RADICI	L84	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
CANAPA INFIORESCENZA	M03	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
FIENO GRECO	H78	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
FIORDALISO	L47	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
GENZIANA	L52	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	633	€/ha
LIQUIRIZIA RADICE	L55	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	633	€/ha
MELISSA SEMI	L61	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
PIANTE OFFICINALI	D26	100 kg/ha	401	€/ha	401	€/ha
PSILLIO	H42	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	100 KG/HA	3717	€/ha	3717	€/ha
MENTA DOLCE	L63	100 KG/HA	3717	€/ha	3717	€/ha
VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	M14	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
PIOPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	100 KG/HA	7572	€/ha	7572	€/ha
PIOPO	D41	CADAUNO	7572	€/ha	7572	€/ha
PISELLI DA INDUSTRIA	M39	100 KG/HA	1124	€/ha	1124	€/ha
PISELLI FRESCHI	C46	100 KG/HA	1124	€/ha	1124	€/ha
PISELLI SECCHI	L72	100 KG/HA	1124	€/ha	1124	€/ha
PISELLO PROTEICO	C96	100 KG/HA	560	€/ha	560	€/ha
PISTACCHIO	C57	100 KG/HA	11410	€/ha	11410	€/ha
POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	100 KG/HA	4968	€/ha	4968	€/ha
POMODORO CONCENTRATO	C12	100 KG/HA	4968	€/ha	4968	€/ha
POMODORO DA TAVOLA	C13	100 KG/HA	25639	€/ha	25639	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
POMODORO PELATO	C14	100 KG/HA	4968	€/ha	4968	€/ha
POMPELMO	D36	100 KG/HA	5447	€/ha	5447	€/ha
PORRO	D27	100 KG/HA	2987	€/ha	2987	€/ha
PORRO DA SEME IBRIDO	M48	100 KG/HA	2987	€/ha	2987	€/ha
PRATO PASCOLO	M01	MQ	415	€/ha	415	€/ha
PRATO POLIFITA (MQ)	L99	MQ	415	€/ha	415	€/ha
PREZZEMOLO	C99	100 KG/HA	1989	€/ha	1989	€/ha
AGLIO DA SEME	L10	100 KG/HA	8292	€/ha	8292	€/ha
ANETO DA SEME	H38	100 KG/HA	1723	€/ha	1723	€/ha
ANICE STELLATO DA SEME	H75	100 KG/HA	3097	€/ha	3097	€/ha
AVENA DA SEME	L18	100 KG/HA	427	€/ha	427	€/ha
BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	100 KG/HA	1606	€/ha	1606	€/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	100 KG/HA	1606	€/ha	1606	€/ha
BASILICO DA SEME	H26	100 KG/HA	4120	€/ha	4120	€/ha
BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	100 KG/HA	2625	€/ha	2625	€/ha
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	100 KG/HA	2625	€/ha	2625	€/ha
BUNCHING ONION DA SEME	D96	100 KG/HA	3105	€/ha	3105	€/ha
CANAPA DA SEME	C84	100 KG/HA	2156	€/ha	2156	€/ha
CARDO DA SEME	L25	100 KG/HA	4832	€/ha	4832	€/ha
CAROTA DA SEME	D46	100 KG/HA	1776	€/ha	1776	€/ha
CAVOLFIORE DA SEME	D52	100 KG/HA	5758	€/ha	5758	€/ha
CAVOLI DA SEME	C69	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CECE DA SEME	M02	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
CETRIOLI DA SEME	C70	100 KG/HA	3322	€/ha	3322	€/ha
CIPOLLA DA SEME	C72	100 KG/HA	3105	€/ha	3105	€/ha
COLZA DA SEME	D45	100 KG/HA	405	€/ha	405	€/ha
CORIANDOLO DA SEME	C86	100 KG/HA	988	€/ha	988	€/ha
CRESCIONE DA SEME	H76	100 KG/HA	1865	€/ha	1865	€/ha
FAGIOLI DA SEME	D98	100 KG/HA	1241	€/ha	1241	€/ha
FAGIOLINI DA SEME	L43	100 KG/HA	1801	€/ha	1801	€/ha
FARRO DA SEME	L44	100 KG/HA	481	€/ha	481	€/ha
FAVA DA SEME	D97	100 KG/HA	1306	€/ha	1306	€/ha
FINOCCHIO DA SEME	D51	100 KG/HA	3241	€/ha	3241	€/ha
FRUMENTO DURO DA SEME	H12	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha
FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	100 KG/HA	773	€/ha	773	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
GIRASOLE DA SEME	D48	100 KG/HA	875	€/ha	875	€/ha
VIVAI INDUSTRIALI	H71	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	15667	€/ha
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	UNITÀ/MQ	9455	€/ha	9455	€/ha
VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	C21	UNITA'/HA	36085	€/ha	36085	€/ha
VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	M57	UNITA'/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	17071	€/ha
FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	MQ	41	€/ha	410000	€/ha
FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	580000	€/ha
FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	580000	€/ha
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	MQ	58	€/mq	580000	€/ha
VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	C55	MQ	58	€/mq	580000	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	MQ	58	€/mq	580000	€/ha
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	UNITÀ/MQ	25755	€/ha	25755	€/ha
OLIVO IN VASO	H93	UNITÀ/MQ	25775	€/ha	25775	€/ha
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	UNITA'/HA	25775	€/ha	25775	€/ha
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI e FICO	M53	UNITA'/HA	25775	€/ha	25775	€/ha
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	M58	UNITA'/HA	25775	€/ha	25775	€/ha
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	UNITA'/HA	25775	€/ha	25775	€/ha
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE e KAKI	M59	UNITA'/HA	25775	€/ha	25775	€/ha
VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	UNITA'/HA	14242	€/ha	14242	€/ha
VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	UNITA'/HA	17071	€/ha	17071	€/ha
ZAFFERANO	H25	G/HA	67032	€/ha	67032	€/ha
ZAFFERANO BULBI	H34	CADAUNO	67032	€/ha	67032	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
ZUCCA	D32	100 KG/HA	2757	€/ha	2757	€/ha
ZUCCA ORNAMENTALE	M61	100 KG/HA	27	€/ha	2757	€/ha
FIORI DI ZUCCHINA	H27	UNITÀ/HA	3391	€/ha	3391	€/ha
ZUCCHINA FIORE	D68	100 KG/HA	3391	€/ha	3391	€/ha
ZUCCHINE	C50	100 KG/HA	3391	€/ha	3391	€/ha
ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	M50	100 KG/HA	3391	€/ha	3391	€/ha
INDIVIA DA SEME	C73	100 KG/HA	2846	€/ha	2846	€/ha
LATTUGHE DA SEME	C74	100 KG/HA	2846	€/ha	2846	€/ha
LINO DA SEME	H28	100 KG/HA	890	€/ha	890	€/ha
MAIS DA SEME	C39	100 KG/HA	1457	€/ha	1457	€/ha
ORZO DA SEME	D60	100 KG/HA	756	€/ha	756	€/ha
PATATE DA SEME	H16	100 KG/HA	3175	€/ha	3175	€/ha
PISELLO DA SEME	D47	100 KG/HA	1124	€/ha	1124	€/ha
PORRO DA SEME	C75	100 KG/HA	2987	€/ha	2987	€/ha
PREZZEMOLO DA SEME	D43	100 KG/HA	1989	€/ha	1989	€/ha
RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	100 KG/HA	2476	€/ha	2476	€/ha
RAPA DA SEME	C76	100 KG/HA	427	€/ha	427	€/ha
RAVANELLO DA SEME	C77	100 KG/HA	2198	€/ha	2198	€/ha
RISO DA SEME	L73	100 KG/HA	1737	€/ha	1737	€/ha
RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M28	100 KG/HA	1737	€/ha	1737	€/ha
RISO INDICA DA SEME	L74	100 KG/HA	1737	€/ha	1737	€/ha
RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M29	100 KG/HA	1737	€/ha	1737	€/ha
RUCOLA DA SEME	H29	100 KG/HA	809	€/ha	809	€/ha
RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	M49	100 KG/HA	2476	€/ha	2476	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	MQ	74	€/mq	740000	€/ha
RAVANELLO	D29	100 KG/HA	2198	€/ha	2198	€/ha
RIBES	C62	100 KG/HA	31533	€/ha	31533	€/ha
RISO	C15	100 KG/HA	1737	€/ha	1737	€/ha
RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	100 KG/HA	1737	€/ha	1737	€/ha
RISO INDICA	D63	100 KG/HA	1737	€/ha	1737	€/ha
RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	100 KG/HA	1737	€/ha	1737	€/ha
ROSA CANINA	D39	100 KG/HA	18327	€/ha	18327	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	MQ	86	€/mq	860000	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
RUCOLA	L76	100 KG/HA	809	€/ha	809	€/ha
RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	M41	100 KG/HA	809	€/ha	809	€/ha
SATSUMA	C60	100 KG/HA	5590	€/ha	5590	€/ha
SCALOGNO	D64	100 KG/HA	26015	€/ha	26015	€/ha
SEDANO	D30	100 KG/HA	4035	€/ha	4035	€/ha
SEGALE	D31	100 KG/HA	447	€/ha	447	€/ha
SENAPE BIANCA	H41	100 KG/HA	434	€/ha	434	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	MQ	36	€/mq	360000	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	MQ	50	€/mq	500000	€/ha
SOIA	C31	100 KG/HA	1220	€/ha	1220	€/ha
SOIA EDAMAME	D99	100 KG/HA	1220	€/ha	1220	€/ha
SCALOGNO DA SEME	L78	100 KG/HA	26015	€/ha	26015	€/ha
SEDANO DA SEME	H56	100 KG/HA	4035	€/ha	4035	€/ha
SEGALE DA SEME	D65	100 KG/HA	447	€/ha	447	€/ha
SOIA DA SEME	L81	100 KG/HA	1220	€/ha	1220	€/ha
SORGO DA SEME	H39	100 KG/HA	752	€/ha	752	€/ha
SPINACIO DA SEME	C78	100 KG/HA	1510	€/ha	1510	€/ha
TRITICALE DA SEME	H40	100 KG/HA	767	€/ha	767	€/ha
ZUCCA DA SEME	C79	100 KG/HA	2757	€/ha	2757	€/ha
ZUCCHINE DA SEME	D49	100 KG/HA	3391	€/ha	3391	€/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	UNITÀ/MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	270000	€/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	270000	€/ha
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	410000	€/ha
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	580000	€/ha
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	580000	€/ha
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	MQ	27	€/ha	270000	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	37807	€/ha
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	37807	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	MQ	61	€/mq	610000	€/ha
QUINOA	D94	100 KG/HA	1677	€/ha	1677	€/ha
RADICCHIO	D28	100 KG/HA	2476	€/ha	2476	€/ha
SORGO	C30	100 KG/HA	752	€/ha	752	€/ha
SORGO DA INSILAGGIO	L83	100 KG/HA	752	€/ha	752	€/ha
SPINACIO	C56	100 KG/HA	1510	€/ha	1510	€/ha
SPINACIO DA INDUSTRIA	M40	100 KG/HA	1510	€/ha	1510	€/ha
SUGHERETE	H23	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
SULLA	H19	100 KG/HA	455	€/ha	455	€/ha
SUSINE	C16	100 KG/HA	9444	€/ha	9444	€/ha
SUSINE PRECOCI	C17	100 KG/HA	9444	€/ha	9444	€/ha
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	100 KG/HA	9444	€/ha	9444	€/ha
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	100 KG/HA	9444	€/ha	9444	€/ha
TABACCO	C18	100 KG/HA	9733	€/ha	9733	€/ha
TAPPETO ERBOSO	H91	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	25755	€/ha
TRIFOGLIO	H20	100 KG/HA	354	€/ha	354	€/ha
TRITICALE	C49	100 KG/HA	767	€/ha	767	€/ha
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha
UVA DA TAVOLA	C19	100 KG/HA	13236	€/ha	13236	€/ha
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 KG/HA	13236	€/ha	13236	€/ha
UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	100 KG/HA	13236	€/ha	13236	€/ha
UVA DA VINO COMUNE	H82	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha
UVA DA VINO DOP	H80	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha
UVA DA VINO IGP	H81	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 KG/HA	4169	€/ha	4169	€/ha
UVA SPINA	D66	100 KG/HA	25164	€/ha	25164	€/ha
VECCIA	L88	100 KG/HA	509	€/ha	509	€/ha
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	410000	€/ha
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	MQ	50	€/mq	500000	€/ha
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	MQ	41	€/mq	410000	€/ha
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	UNITÀ/MQ	62649	€/ha	62649	€/ha
VIVAI DI PIOPI	C65	UNITÀ/MQ	15667	€/ha	15667	€/ha
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	100 KG/HA	13301	€/ha	13301	€/ha
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	100 KG/HA	13301	€/ha	13301	€/ha
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	100 KG/HA	13301	€/ha	13301	€/ha
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	100 KG/HA	13301	€/ha	13301	€/ha
AGLIO	D01	100 KG/HA	8292	€/ha	8292	€/ha
AGLIONE	M11	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	26015	€/ha
AGRETTO	L11	100 KG/HA	26392	€/ha	26392	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	H69	MQ	64	€/mq	640000	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	H64	MQ	64	€/mq	640000	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	MQ	64	€/mq	640000	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	MQ	64	€/mq	640000	€/ha
ALBICOCCHIE	C02	100 KG/HA	8686	€/ha	8686	€/ha
ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA	M22	100 KG/HA	8686	€/ha	8686	€/ha
ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	100 KG/HA	8686	€/ha	8686	€/ha
ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	100 KG/HA	8686	€/ha	8686	€/ha
ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	100 KG/HA	8686	€/ha	8686	€/ha
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	100 KG/HA	8686	€/ha	8686	€/ha
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	100 KG/HA	8686	€/ha	8686	€/ha
ALKEKHENGI	M06	100 KG/HA	17536	€/ha	17536	€/ha
ERBA CIPOLLINA	L36	100 KG/HA	988	€/ha	988	€/ha
MAGGIORANA	L57	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	3717	€/ha
MENTUCCIA	L66	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	3717	€/ha
ORIGANO	L67	100 KG/HA	3717	€/ha	3717	€/ha
ROSMARINO	L75	100 KG/HA	3717	€/ha	3717	€/ha
SALVIA	L77	100 KG/HA	3717	€/ha	3717	€/ha
TIMO	L85	100 KG/HA	3717	€/ha	3717	€/ha
ANONE	L15	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	11901	€/ha
AVOCADO	H53	100 KG/HA	15438	€/ha	15438	€/ha
GIUGGIOLE	H36	100 KG/HA	24327	€/ha	24327	€/ha
MELOGRANO	H35	100 KG/HA	11901	€/ha	11901	€/ha
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	100 KG/HA	11901	€/ha	11901	€/ha
PASSIFLORA	L70	100 KG/HA	11901	€/ha	11901	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	D20	UNITÀ/MQ	18505	€/ha	18505	€/ha
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	D25	UNITÀ/MQ	18505	€/ha	18505	€/ha
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	MQ	27	€/mq	270000	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	UNITÀ/MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	640000	€/ha
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	MQ	27	€/mq	270000	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	MQ	37	€/mq	370000	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	MQ	64	€/mq	640000	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	MQ	64	€/mq	640000	€/ha
ANETO	L14	100 KG/HA	1723	€/ha	1723	€/ha
ANICE	C80	100 KG/HA	3097	€/ha	3097	€/ha
ANICE STELLATO	H74	100 KG/HA	3097	€/ha	3097	€/ha
ARACHIDI	D53	100 KG/HA	2421	€/ha	2421	€/ha
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	100 KG/HA	5126	€/ha	5126	€/ha
ARANCE PRECOCI	H02	100 KG/HA	5126	€/ha	5126	€/ha
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	100 KG/HA	1606	€/ha	1606	€/ha
NOCE PIANTE	D42	UNITÀ/MQ	Calcolato laddove necessario	€/ha	1606	€/ha
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	MQ	56	€/mq	560000	€/ha
ASPARAGO	D03	100 KG/HA	11649	€/ha	11649	€/ha
AVENA	C43	100 KG/HA	427	€/ha	427	€/ha
BAMBU'	L19	100 KG/HA	401	€/ha	401	€/ha
GERMOGLI DI BAMBU'	L06	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	401	€/ha
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	100 KG/HA	1606	€/ha	1606	€/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	100 KG/HA	1606	€/ha	1606	€/ha
BIETOLA ROSSA	L23	100 KG/HA	809	€/ha	809	€/ha
BASILICO	C82	100 KG/HA	4120	€/ha	4120	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
BERGAMOTTO	C63	100 KG/HA	16741	€/ha	16741	€/ha
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	100 KG/HA	2625	€/ha	2625	€/ha
BIETOLA DA COSTA	D05	100 KG/HA	2625	€/ha	2625	€/ha
BORRAGINE	H86	100 KG/HA	1630	€/ha	1630	€/ha
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	100 KG/HA	8488	€/ha	8488	€/ha
CACHI	C36	100 KG/HA	8117	€/ha	8117	€/ha
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	100 KG/HA	8117	€/ha	8117	€/ha
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	100 KG/HA	8117	€/ha	8117	€/ha
CANAPA	D06	100 KG/HA	2156	€/ha	2156	€/ha
CAPPERO	L04	100 KG/HA	10794	€/ha	10794	€/ha
CARCIOFO	C27	CAPOLINO/HA	1930	€/ha	1930	€/ha
CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	CAPOLINO/HA	1930	€/ha	1930	€/ha
CARDO	D07	100 KG/HA	4832	€/ha	4832	€/ha
CAROTA	D08	100 KG/HA	1776	€/ha	1776	€/ha
CAROTA DA SEME IBRIDO	M44	100 KG/HA	1776	€/ha	1776	€/ha
CASTAGNE	D33	100 KG/HA	3141	€/ha	3141	€/ha
CAVOLFIORE	D09	100 KG/HA	5758	€/ha	5758	€/ha
CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	M45	100 KG/HA	5758	€/ha	5758	€/ha
CAVOLI DA SEME IBRIDO	M42	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CAVOLO BROCCOLO	C83	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CAVOLO CINESE	L28	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CAVOLO FORAGGIO	L29	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CAVOLO NERO	H55	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CAVOLO RAPA	L30	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CAVOLO ROMANESCO	L31	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
CAVOLO VERZA	D11	100 KG/HA	1886	€/ha	1886	€/ha
RAPA	D61	100 KG/HA	5848	€/ha	5848	€/ha
CECI	D12	100 KG/HA	633	€/ha	633	€/ha
CEDRO	C64	100 KG/HA	Calcolato laddove necessario	€/ha	8084	€/ha
CETRIOLI	D13	100 KG/HA	3322	€/ha	3322	€/ha
CICERCHIA	D54	100 KG/HA	3030	€/ha	3030	€/ha
CILIEGIE	C37	100 KG/HA	6926	€/ha	6926	€/ha
CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	100 KG/HA	6926	€/ha	6926	€/ha

TIPO COLT ASS ALL2	CODI ALL2	UNI MISURE ALL2	VALO IND ALL2	UNI MISURA ALL2	VALO IND ALL2 HA	UNI MISURA ALL2 HA
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	100 KG/HA	6926	€/ha	6926	€/ha
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	100 KG/HA	6926	€/ha	6926	€/ha
CILIEGIO ACIDO	L32	100 KG/HA	6926	€/ha	6926	€/ha
BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	M43	100 KG/HA	3105	€/ha	3105	€/ha
CIPOLLE	C54	100 KG/HA	3105	€/ha	3105	€/ha
CIPOLLINE	D14	100 KG/HA	3105	€/ha	3105	€/ha
COCOMERO	C33	100 KG/HA	8878	€/ha	8878	€/ha

Allegato 2 “Criteri e procedure per la presentazione delle domande di indennizzo alle imprese che hanno denunciato, sulla piattaforma AgriCat, danni per gli eventi alluvionali del maggio 2023 e che non erano in possesso della domanda unica PAC (articolo 1-ter del decreto-legge n. 63/2024 convertito con legge n. 101/2024)”.

- 1. Premessa**
- 2. Obiettivi dell'intervento**
- 3. Riferimenti normativi**
- 4. Documentazione trasmessa da AgriCat S.r.l.**
- 5. Beneficiari**
- 6. Requisiti dei beneficiari**
- 7. Esclusioni dall'indennizzo**
- 8. Modalità di calcolo del danno da alluvione (DA)**
- 9. Modalità di calcolo della sovracompensazione per l'individuazione del danno indennizzabile**
- 10. Presentazione domande**
- 11. Subentri**
- 12. Istruttoria delle domande di indennizzo**
- 13. Revoche e sanzioni**
- 14. Responsabile del procedimento**

1. Premessa

Il decreto-legge n. 61 del 2023, convertito con modificazioni con Legge n. 100/2023, all'articolo 12, ha individuato nel Fondo AgriCat lo strumento per indennizzare le imprese agricole che hanno subito perdite produttive. Tuttavia, il regolamento del fondo non consente l'indennizzo delle perdite produttive dovute agli eventi alluvionali del maggio 2023 alle imprese non beneficiarie di pagamenti diretti e, pertanto, non in possesso della domanda unica PAC.

2. Obiettivi dell'intervento

L'intervento è finalizzato a riconoscere l'indennizzo compensativo per la perdita di reddito delle produzioni vegetali alle imprese che hanno presentato la denuncia ad AgriCat s.r.l. e che rientrano nell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 63/2024, convertito con Legge n. 101/2024, ma che non essendo in possesso della domanda unica PAC non sono risultate risarcibili a valere sul Fondo Agricat.

3. Riferimenti normativi

- Articolo 1-ter del Decreto-legge n. 63/2024, convertito con legge 101/2024, che prevede che *"il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione"* e che *"con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies"*;
- Decreto MASAF n. 553471 del 21/10/2024 di impegno e contestuale liquidazione a favore delle regioni interessate dalle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni alle produzioni agricole causati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Riparto 12 settembre 2024 n. 439636;
- Decreto MASAF n. 236537 del 5/05/2023 di individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione;
- Decreto MASAF n. 684803 del 18/12/2025 di individuazione degli Standard Value del prodotto "Olivello spinoso" per le campagne 2021, 2022 e 2023 e dei Valori indice per

la campagna 2024 da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola;

- Decreto MASAF n. 15071 del 12/01/2024 di individuazione di un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;
- Decreto MASAF n. 383186 del 20/07/2023 di individuazione di un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;
- Decreto MASAF n. 248441 del 12/05/2023 di individuazione degli Standard Value per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023.

4. Documentazione trasmessa da AgriCat S.r.l.

AgriCat S.r.l., che gestisce il Fondo Agricat, ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione relativa alle denunce di danno presentate:

- 1) Allegato N° 1 - EMR_20240812.zip (protocollo PG 19/08/2024.0877035.E) contenente gli *shape file* delle denunce presentate;
- 2) Comunicazione del 19.08.2024 di trasmissione dei dati alfanumerici di seguito riportati (protocollo PG 20/08/2024.0881144.E):
 - a) Allegato N° 1 - Agricat_indicatori_101_2023_v03_EmilRomagna.xlsx
 - b) Allegato N° 2 - Agricat_lista_denunce_valide_EMILIAROMAGNA_101_2023_anom_denuncia_v01.xlsx
 - c) Allegato N° 3 - Agricat_Valore_indice_v01.xlsx
- 3) Comunicazione dei dati relativi alle denunce di imprenditori agricoli senza Domanda Unica (protocollo PG 04/06/2025.0554753.E).

5. Beneficiari

Possono beneficiare degli indennizzi di cui al presente avviso le imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative, che hanno presentato la "denuncia di danno" ad AgriCat S.r.l. per gli eventi alluvionali del 2023.

6. Requisiti dei beneficiari

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, da mantenere fino all'erogazione dell'indennizzo:

- a) aver presentato la "denuncia di danno" ad AgriCat S.r.l. per gli eventi alluvionali del 2023;
- b) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c. all'atto degli eventi alluvionali del maggio 2023 e mantenere in essere l'attività;
- c) risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole nel maggio 2023 e alla data di presentazione della domanda di indennizzo sul SIAG;
- d) risultare iscritti e attivi nel registro delle imprese (CCIAA), nel maggio del 2023 e alla data di presentazione della domanda di indennizzo sul SIAG.

L'iscrizione all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, deve essere conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute. Inoltre, ai sensi del sopra citato decreto, al momento della presentazione della domanda di indennizzo il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all'OPR "Emilia-Romagna", sarà necessario verificare sull'Anagrafe regionale delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo.

7. Esclusioni dall'indennizzo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono esclusi dalla possibilità di accesso agli indennizzi:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

8. Modalità di calcolo del danno da alluvione (DA)

Ai fini della determinazione del danno alle imprese sono stati utilizzati gli importi e la documentazione trasmessi da AgriCat s.r.l. e richiamati al paragrafo 4.

9. Modalità del calcolo della sovracompensazione e individuazione del danno indennizzabile

I danni come determinati al paragrafo 8 saranno oggetto di verifiche istruttorie finalizzate ad accertare l'assenza di sovracompensazioni.

Tali verifiche saranno effettuate tenendo in considerazione gli eventuali indennizzi concessi, nello stesso anno, per i medesimi eventi catastrofali in relazione ad altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Ai fini della verifica della sovracompensazione saranno acquisiti i seguenti dati:

- **VP:** il Valore della produzione (VP) calcolato come prodotto tra la superficie ammissibile all'indennizzo ed il valore dello Standard Value (SV) ai sensi dei Decreti MASAF richiamati in premessa;
- **RA:** l'importo della Riserva Agricola (RA), ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/1465 e del DM 25 ottobre 2023 n. 594120, determinato applicando ad ogni codice assicurativo la classificazione seminativi, colture permanenti e prati permanenti, con l'attribuzione dei corrispondenti importi unitari. Gli importi saranno acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
- **FMN:** l'importo riconosciuto dal Soggetto Gestore del Fondo AgriCat a titolo di indennizzo del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat (FMN);
- **SGR:** l'importo dell'indennizzo derivante da polizze assicurative o dalla adesione a un Fondo di Mutualità Locale, autorizzati nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR), in applicazione delle disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023.

Per individuare il danno indennizzabile, si applica il seguente metodo di calcolo:

- se il danno da alluvione (DA) determinato ai sensi del paragrafo 8, risulta inferiore o uguale a: $VP - RA - FMN - SGR$, il danno indennizzabile corrisponderà al danno da alluvione;
- se il danno da alluvione (DA) determinato ai sensi del paragrafo 8, risulta superiore a: $VP - RA - FMN - SGR$, il danno indennizzabile corrisponderà al risultato della formula: $VP - RA - FMN - SGR$.

Esempio:

Caso A: il danno da alluvione è pari a 80 euro e il risultato della formula ($VP - RA - FMN - SGR$) è pari a 100 euro, il danno indennizzabile corrisponde a 80 euro.

Caso B: il danno da alluvione è pari a 150 euro e il risultato della formula ($VP - RA - FMN - SGR$) è pari a 100 euro, il danno indennizzabile corrisponde a 100 euro.

Caso C: il danno da alluvione è pari a 150 euro e il risultato della formula ($VP - RA - FMN - SGR$) è pari 0, il danno indennizzabile è 0.

Le verifiche istruttorie relative alla sovracompensazione saranno svolte preliminarmente alla concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo.

10. Presentazione domande

La domanda di indennizzo dovrà essere presentata a decorrere dalla data di apertura, che verrà comunicata sul sito regionale (portale Agricoltura al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi>), a mezzo dello specifico modulo sul Sistema Informativo AGREA (SIAG) raggiungibile tramite il seguente link <https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action>.

Il termine perentorio per la presentazione della domanda di indennizzo è il **29 maggio 2026 entro le ore 23.59**.

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione della domanda di indennizzo farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione.

Le domande presentate al di fuori del suddetto termine temporale e/o con modalità diverse da quelle indicate sono dichiarate irricevibili. In tali ipotesi, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente la non ricevibilità della domanda.

La domanda, inoltre, per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Le modalità di sottoscrizione ammesse sono le seguenti:

- firma digitale;
- sottoscrizione olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Nella piattaforma SIAG il richiedente troverà il modulo di domanda di indennizzo, con i seguenti campi già precompilati e non modificabili:

- anagrafica dell'impresa che contiene i dati del richiedente;
- numero della denuncia AgriCat s.r.l. presentata dal richiedente;
- importo del danno da alluvione determinato secondo le modalità indicate al paragrafo 8; su tale importo saranno effettuate le verifiche istruttorie relative alla sovracompenrazione, finalizzate alla quantificazione del danno effettivamente indennizzabile.

Il beneficiario dovrà inserire nell'apposita sezione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole le necessarie dichiarazioni per la verifica del requisito previsto dal D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), aggiornate alla data di presentazione della domanda e sottoscritte in data non antecedente a 30 giorni da tale data. La tipologia di dichiarazione presentata deve essere corrispondente al valore economico in euro del danno da alluvione, riportato nella domanda di indennizzo.

11. Subentri

Possono presentare domanda anche soggetti subentrati all'imprenditore che ha presentato domanda AgriCat, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. l'impresa cessata, alla data di sottoscrizione della "domanda AgriCat", doveva risultare:
 - a) iscritta, con fascicolo validato, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole;
 - b) iscritta ed attiva nel registro delle imprese (CCIA);
2. l'impresa subentrante, alla data di sottoscrizione della domanda di indennizzo su SIAG, deve risultare:
 - a) iscritta, con fascicolo validato, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole;
 - b) iscritta ed attiva nel registro delle imprese (CCIA).

Tutti gli adempimenti relativi al subentro, ivi compresi quelli connessi a vicende successorie *post mortem*, devono essere perfezionati entro la data presentazione della domanda di indennizzo.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione atta a dimostrare di aver preso in carico la totalità dei debiti e dei crediti aziendali dell'impresa cessata.

In particolare, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, con la quale dichiara:

- a) in quale forma subentra al cessante o se il subentro è dovuto a "*mortis causa*";
- b) di subentrare sulle parcelle oggetto di denuncia ad Agricat da parte del cessante;
- c) di aver preso in carico la totalità dei debiti e dei crediti aziendali dell'impresa cessata.

In caso di subentro "*mortis causa*" dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione:

- d) atto di successione;
- e) attestazione di avvenuta presentazione dell'invio telematico della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate;
- f) atto pubblico di accettazione espressa di eredità.

12. Istruttoria delle domande di indennizzo.

La competenza all'istruttoria delle domande di indennizzo presentate spetta all'Area Calamità e Aiuti Nazionali del Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari.

Il Responsabile dell'Area individuerà con propria nota i collaboratori preposti alle attività istruttorie che verranno riassunte in appositi verbali e potrà avvalersi, ove necessario, di collaboratori dei Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per le domande rientranti negli ambiti di rispettiva competenza.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse.

L'Area Calamità e Aiuti Nazionali effettua l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di indennizzo presentate.

Verifica di ricevibilità: la domanda per essere considerata ricevibile dovrà risultare sottoscritta dal legale rappresentante e protocollata a SIAG entro i termini stabiliti al paragrafo 10.

Verifica di ammissibilità: per le domande risultate ricevibili, l'Area Calamità e Aiuti Nazionali procede con le seguenti verifiche:

- a. possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6;
- b. assenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 7;
- c. in caso di subentro, il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al paragrafo 11.

In caso di subentro, oltre alle verifiche di cui al paragrafo 11, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria; il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. In assenza di riscontro gli uffici completeranno l'istruttoria in base alla documentazione in loro possesso.

In caso di esito positivo delle verifiche si procede con il controllo della sovracompenrazione, ai sensi del paragrafo 9, funzionale alla determinazione del danno effettivamente indennizzabile.

L'istruttoria dovrà concludersi nel termine di 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, salve le sospensioni previste dalla legge.

Il Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali, con propria determinazione dirigenziale, definisce le domande ammissibili e quantifica il relativo contributo concedibile, disponendo la concessione con contestuale liquidazione del contributo spettante.

Nel medesimo provvedimento sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, individuate con il numero di protocollo, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il provvedimento è pubblicato sul sito regionale (portale Agricoltura al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi>) della Regione Emilia-Romagna, oltre che sul sito "Amministrazione trasparente" al link <https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it>.

Ai fini dell'adozione dell'atto di concessione con contestuale liquidazione, gli uffici provvedono, laddove necessario, all'espletamento delle verifiche antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011. Nel caso in cui le dichiarazioni presenti in Anagrafe non risultino aggiornate, gli uffici richiederanno ai beneficiari di procedere all'aggiornamento della documentazione entro il termine di 20 giorni di calendario, decorsi i quali decade la domanda di indennizzo.

L'atto di concessione con contestuale liquidazione è trasmesso ad AGREA che procede all'erogazione dell'indennizzo previa verifica della posizione di regolarità contributiva del beneficiario.

Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, *"... in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ... con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione."*

13. Revoche e sanzioni

Gli indennizzi concessi sono revocati qualora il beneficiario fornisca documentazione e indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa. In tale ipotesi verrà disposta l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell'atto di revoca, in applicazione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1 bis del D.P.R. n. 445/2000.

14. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali del Settore competitività delle imprese agricole e agroalimentari, Dott. Avv. Vittorio Elio Manduca.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento:
Vittorio.Manduca@Regione.Emilia-Romagna.it

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA CALAMITÀ E AIUTI NAZIONALI 27 MAGGIO 2026, N. 10433

Proroga del termine per la presentazione delle domande di indennizzo previste dalla deliberazione di Giunta n. 713 del 11/05/2026

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 713 del 11/05/2026, *“Approvazione dei criteri e delle procedure per la presentazione delle domande di indennizzo per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 nei territori della Regione Emilia-Romagna - Articolo 1 ter del Decreto Legge n. 63/2024 convertito dalla Legge n. 101/2024.”*, che ha disposto ai punti:

“1. di approvare nelle formulazioni di cui agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande di indennizzo relative ai danni alle produzioni agricole vegetali causati nei territori della Regione Emilia-Romagna nel maggio 2023 sia dagli eventi franosi sia dagli eventi alluvionali, per le sole domande di denuncia presentate a valere sul Fondo Agricat senza domanda unica PAC, che non sono risultati risarcibili dal Fondo stesso;

5. di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nei criteri e procedure per la presentazione delle domande di indennizzo di cui agli Allegati 1 e 2, oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali modifiche ai termini fissati per la presentazione delle domande e per le fasi procedurali, possano essere disposte con determinazione del Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali;”

Dato atto che negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della richiamata deliberazione, ai rispettivi paragrafi **“10. Presentazione domande”** è stabilito il termine perentorio per la presentazione della domanda di indennizzo al **29 maggio 2026 entro le ore 23.59;**

Preso atto delle richieste di proroga alla presentazione delle domande trasmesse dalle Associazioni di categoria agricola, in particolar modo, Confagricoltura (prot. 21/05/2026.0522341.E), Coldiretti (prot. 21/05/2026.0524620.E), CAA Canapa (prot. 21/05/2026.0524657.E) e CAA Liberiagricoltori (prot. 22/05/2026.0529224.E);

Rilevato che, a supporto delle richieste di proroga, le Associazioni di categoria agricola adducono sostanzialmente le medesime motivazioni, riassumibili:

1. in via principale, nell'aggravio di attività dovuto all'incombenza del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, che si aggiunge al termine per la presentazione della Domanda Unica e dei bandi PSR della PAC per l'annualità 2026 stabilito al 30 giugno 2026;

2. in subordine, nella necessità di verificare i dati predisposti e darne comunicazione alle imprese interessate o riscontrarne le incongruenze alla Regione, ancorché trattasi di domande di indennizzo già precompilate per le quali sono richieste ai Centri di assistenza alcune operazioni volte alla protocollazione delle stesse;

Visto l'art. 37 c. 4 del Regolamento (UE) 2022/2472 secondo il quale *“I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento”*;

Dato atto che il regime di aiuti è stato definito con decreto del MASAF n. 419026 dell'11 agosto 2023, comunicato in esenzione e rubricato al n. SA.110072 dalla Commissione Europea;

Considerato che la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 713/2026:

- ha previsto la concessione del contributo con contestuale liquidazione;
- ha stabilito che *“modifiche ai termini fissati per la presentazione delle domande e per le fasi procedurali, possano essere disposte con determinazione del Responsabile dell'Area Calamità e Aiuti Nazionali;”*

Valutato che:

- le motivazioni addotte dalle Associazioni di categoria agricola incidono sulla fattiva partecipazione al procedimento decisionale delle imprese interessate;
- una dilazione del termine per la presentazione delle domande di indennizzo è compatibile anche con la scadenza per il versamento degli aiuti previsto dal Regolamento (UE) 2022/2472, ovvero *“entro ... i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento”*

Ritenuto opportuno posticipare il termine per la presentazione delle domande di indennizzo relative ai danni alle produzioni agricole vegetali causati nei territori della Regione Emilia-Romagna nel maggio 2023 sia dagli eventi franosi sia dagli eventi alluvionali, al **30 luglio 2026 entro le ore 23.59** originariamente previsto per il 29 maggio 2026 entro le ore 23.59;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, *“Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”*;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1187 del 16 luglio 2025 “*XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001*”;
 - n. 2224 del 22 dicembre 2025 “*XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase*” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
 - n. 100 del 30 gennaio 2026 “*XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase*”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
 - n. 278 del 27 febbraio 2026 “*Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026*”;
- le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:
 - n. 2338 del 5 febbraio 2026, “*Modifiche all’assetto delle Aree di lavoro dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca*” con la quale, fra le altre, è stata istituita l’area “*Calamità e aiuti nazionali*” nell’ambito del settore “*Competitività delle imprese agricole e agroalimentari*”;
 - n. 3414 del 18 febbraio 2026, “*Proroga degli incarichi di elevata qualificazione nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca*” con la quale gli incarichi di elevata qualificazione in scadenza al 30 aprile 2026 sono stati prorogati al 30 giugno 2026;
 - n. 4188 del 27 febbraio 2026, “*Conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca*” con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali in via ordinaria, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e fino al 31 gennaio 2030 alla dott.ssa Barbara Attili per il settore “*Competitività delle imprese agricole e agroalimentari*” ed al Dott. Vittorio Elio Manduca per l’area “*Calamità e aiuti nazionali*”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “*Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione*” modificata dalla deliberazione n. 656/2026;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “*Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022*”;

Dato atto che il presente provvedimento:

- non contiene dati personali comuni;
- sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e per quanto previsto dal PIAO;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, nonché Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto:

determina

1) di modificare il paragrafo “10. Presentazione domande” degli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 713 del 11/05/2026 “*Approvazione dei criteri e delle procedure per la presentazione delle domande di indennizzo per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 nei territori della Regione Emilia-Romagna - articolo 1 ter del Decreto Legge n. 63/2024 convertito dalla Legge n. 101/2024.*”, rideterminando al **30 luglio 2026 entro le ore 23.59** il termine perentorio per la presentazione delle domande di indennizzo originariamente previsto per il 29 maggio 2026 entro le ore 23.59;

2) di confermare, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1), quant’altro stabilito dagli Allegati 1 e 2 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 713/2026;

3) di disporre inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore competitività delle Imprese e sviluppo dell'innovazione provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vittorio Elio Manduca

